

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

SEZIONE TERZA TER

Registro Ordinanze:
Registro Generale: 7127/2005

nelle persone dei Signori:

STEFANO BACCARINI Presidente
SILVESTRO MARIA RUSSO Cons. , relatore
GIULIA FERRARI Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **02 Agosto 2005**

Visto il ricorso 7127/2005 proposto da:
SOC ASSOCIAZIONE CALCIO PERUGIA SPA

rappresentata e difesa da:

RAMPINI AVV MARIO
FANTUSATI AVV. PAOLO
ARIOTI BRANCIFORTI AVV. MARCELLA
con domicilio eletto in ROMA
VIA COLA DI RIENZO, 180
presso
FIORILLI AVV. PAOLO GIUSEPPE

contro

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
rappresentato e difeso da:
GALLAVOTTI AVV. MARIO
MEDUGNO AVV. LUIGI
con domicilio eletto in ROMA
VIA PO, 9
presso
GALLAVOTTI AVV. MARIO

CONI - CAMERA DI CONCILIAZIONE DI ARBITRATO PER LO SPORT
rappresentato e difeso da:

ANGELETTI AVV. ALBERTO
con domicilio eletto in ROMA
VIA G PISANELLI, 2
presso la sua sede

e nei confronti di
SOC VICENZA CALCIO SPA

e nei confronti di
SOC TREVISO FBC 1993 SRL
rappresentato e difeso da:
STILO AVV. FRANCESCO
GALEA AVV. EZIO
RACITI AVV. SALVATORE
con domicilio eletto in ROMA
VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI, 1
presso
ABBATE AVV. CARLO

e nei confronti di
SOC US CATANZARO SPA
rappresentato e difeso da:
CARVELLI AVV. GERARDO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DELLA GIULIANA 50
presso CARVELLI AVV. FEDERICO

e nei confronti di
SOC. NAPOLI SOCCER SPA
rappresentato e difeso da:
SANTORI MAURIZIO
MINERVINI AVV PAOLO
CHIACCHIO AVV. EDOARDO
VINTI & ASSOCIATI STUDIO LEGALE
con domicilio eletto in ROMA
P.ZZA AUGUSTO IMPERATORE, 22
presso
MINERVINI AVV PAOLO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- a) l'accertamento** del diritto della società Associazione Calcio Perugia spa ad ottenere l'iscrizione al campionato di calcio professionisti per la stagione 2005-2006 nella categoria di competenza;
- b)** ed in quanto occorra per l'annullamento delle determinazioni della FIGC-Co.Vi.So.C e Co.A.Vi.So.C- di diniego di iscrizione dell'AC Perugia spa al campionato di calcio professionisti per la stagione 2005-2006 nella categoria B in data 8.7.2005 e 15.7.2005 (C.U. n. 11/A), nonché del lodo arbitrale emesso dalla Camera di Conciliazione e Arbitrale per lo Sport del CONI in data 26.7.2005, comunicato alle ore 18,30 dello stesso giorno, del comunicato ufficiale FIGC (C.U.)

n. 189/a del 15.3.2005 (e del 31.1.2005 in esso richiamato), limitatamente alla parte in cui prevede la perentorietà del termine del 30.6.2005 per gli adempimenti di cui al punto 7 e di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*CONI - CAMERA DI CONCILIAZIONE DI ARBITRATO PER LO SPORT
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
SOC TREVISO FBC 1993 SRL
SOC US CATANZARO SPA
SOC. NAPOLI SOCCER SPA*

Udito il relatore Cons. SILVESTRO MARIA RUSSO e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che il ricorso in epigrafe s'appalesa, ad un primo esame, non assistito da elementi di fondatezza tali da giustificare l'invocata misura cautelare, in quanto, anzitutto, difetta nella specie una lite attuale o possibile, di natura non temeraria con il fisco nella misura in cui il contenuto sostanziale dell'esposizione attorea verso quest'ultimo si basa su debiti scaduti ed inerenti al persistente inadempimento della ricorrente di proprie obbligazioni dichiarate e non onorate ben prima della scadenza del termine di cui al C.U. n. 189 del 2005, non già per insolvenza, bensì per mera morosità;

Ritenuto in secondo luogo che, a tutto concedere, la transazione tra la ricorrente ed il fisco non è a tutt'oggi definita a' sensi dell'art. 3, c. 3 del D.L. 138/2002, onde neppure è possibile verificare allo stato se ed in qual misura i debiti scaduti dianzi citati saranno, o no rimessi, in tutto o in parte, a favore della ricorrente medesima;

Ritenuto infine che la ricorrente ammette e non contesta l'esistenza di ulteriori esposizioni, che tuttavia afferma di non voler onorare, a suo dire perchè ciò violerebbe la *par condicio creditorum*, mentre tale inadempimento riguarda debiti muniti di privilegio con ordine addirittura superiore a quello dei debiti verso l'Erario;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 02 Agosto 2005

Il Presidente: Stefano BACCARINI

Il Relatore: Silvestro Maria RUSSO

/ap